

Allegato "A" al n. 5588/4009 di rep. not.

Allegato "A" al n. 1353/1162 di rep. not.

FONDAZIONE GRUBER ETS

STATUTO

EFFICACE DAL TERMINE DI CUI

ALL'ART. 102, C. 2, D.LGS 3/7/2017, n. 117



Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Fondazione Gruber ETS" (d'ora in avanti "Fondazione").

2. È fatto obbligo alla Fondazione di utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita su iniziativa della Fondazione Isabella Seràgnoli. Essa è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

4. La Fondazione può svolgere la propria attività in Italia e all'estero, ha sede a Bologna, in via Putti, n. 17 ed ha durata illimitata. Essa può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero

Art. 2 - Scopi istituzionali e attività della Fondazione

1. La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che la Fondazione si propone di svolgere, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 sono:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.129 del 06/06/2001, e successive modificazioni;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

2. La Fondazione, in particolare, intende porsi quale ente di riferimento nell'offerta di supporto assistenziale, morale e psicologico a favore delle persone affette da patologie riconducibili a DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) e nell'attività di ricerca scientifica collegata a tali disturbi.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione si propone di:

a) gestire e coordinare l'attività di Residenze DCA e di Ambulatori, allo scopo di garantire sia le attività integrate in



rete del setting residenziale e semiresidenziale in ambito

DCA, sia quelle ambulatoriali, se del caso ampliandole a favore di altre categorie di soggetti con problemi nutrizionali

b) fornire assistenza, consulenza medico-nutrizionale e psicoterapeutica, nonché terapie appropriate, sia in regime ambulatoriale, che residenziale e semiresidenziale, anche tramite convenzione o accreditamento con il SSN e, in particolare, con la regione Emilia-Romagna e la AUSL di Bologna, per la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle persone affette da DCA;

c) favorire la formazione di équipe multidisciplinari formate da medici nutrizionisti, dietisti, psicologi e personale amministrativo, allo scopo di fornire un'assistenza di eccellenza in strutture altamente specialistiche;

d) integrare la rete di servizi sanitari dedicati alla cura del DCA, fornendo un modello di servizio innovativo e specialistico, in stretta sinergia con le strutture assistenziali esistenti e gli enti territoriali;

e) svolgere attività di formazione, ricerca e divulgazione scientifica, con l'obiettivo di migliorare costantemente l'assistenza ai pazienti e aggiornare la pratica clinica;

f) collaborare con altre realtà operanti in settori analoghi, con Università e strutture sanitarie, con il preciso intendimento di condividere informazioni e know how;

g) organizzare conferenze, dibattiti, convegni e manifestazioni medico specialistiche, utili alla divulgazione delle pro-

blematiche che investono le persone affette da DCA.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi e nella piena osservanza degli obblighi di legge, la Fondazione può partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

5. La Fondazione può porre in essere iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Può inoltre realizzare attività di raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

6. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo Amministrativo.

Art. 3 - Fondatore, aderenti e sostenitori

1. È fondatore la Fondazione Isabella Seràgnoli, la quale concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione.

2. Possono ottenere la qualifica di aderenti, le persone

fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, con-
dividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere
ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi sco-
pi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con
le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, an-
che annualmente, dall'Organo Amministrativo.



3. La qualifica di aderente ha durata annuale, con riferi-
mento all'esercizio in corso, ed è rinnovabile.

4. Possono ottenere la qualifica di sostenitori, a seguito
di apposita delibera dell'Organo Amministrativo, le persone

fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che con-
tribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi diver-

si, ovvero con un'attività, anche professionale, di particola-
re rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateria-

li. La determinazione del valore dei beni apportati avviene
sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima
peritale.

5. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono otte-
nere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendi-
care diritti sul patrimonio.

6. Perdono la qualità di aderenti e di sostenitori i membri
che non ottemperano agli impegni finanziari assunti.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente
dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e drit-

ti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

2. Tale patrimonio potrà essere aumentato da:

- a) lasciti, eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) contributi da imprese e da privati;
- e) erogazioni liberali.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la Fondazione potrà disporre delle entrate provenienti: dai redditi derivan-

ti dal patrimonio investito nel modo più sicuro e redditizio, dall'esercizio dell'attività assistenziale - anche in regime

di convenzione o accreditamento con il SSN - resa a favore dei

pazienti affetti da DCA, nonché dalle erogazioni liberali e

dai contributi pervenuti per essere destinati allo svolgimento

delle attività istituzionali e non espressamente portati ad

incremento del patrimonio.

Art. 5 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;



1. l'Organo di controllo.

2. Agli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposto un compenso nei modi indicati nel presente Statuto. È fatto, in ogni caso, divieto di corrispondere a tali organi emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.M 20 luglio 2012, n. 140, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 6 - Organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo può essere formato da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico quale Organo Amministrativo uninominale al quale è attribuita la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero da tre a nove membri, incluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede. La nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione spetta alla Fondazione.

Isabella Seràgnoli; possono essere nominati membri anche persone giuridiche ed enti pubblici o privati.

2. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

3. L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi so-

ciali ed è rieleggibile. Esso scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui è in carica. Un mese prima della scadenza, il Presidente - ovvero

l'Amministratore Unico - inoltrerà alla Fondazione Isabella

Seràgnoli formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

3. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente trasmette la richiesta di sostituzione

alla Fondazione Isabella Seràgnoli. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.

4. Qualora venisse a mancare l'Amministratore Unico spetta al Presidente dell'Organo di Controllo di cui al successivo articolo 9) trasmettere la richiesta di nomina di un nuovo Organo Amministrativo alla Fondazione Isabella Seràgnoli.

Art. 7 - Competenze e funzionamento dell'Organo Amministrativo

1. All'Organo Amministrativo competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;

b) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;

c) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;

d) deliberare sulla attribuzione della qualifica di aderente e di sostenitore;

e) assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;

f) nominare l'Organo di controllo, il revisore legale dei conti ed, eventualmente, il Comitato Etico e il Comitato Scientifico;

g) redigere il bilancio d'esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale;

h) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione;

i) redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;

j) esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;

k) deliberare le modifiche statutarie.

l) l'individuazione di attività diverse da quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della



riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, per le quali occorre, in ogni caso, il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare dirigenti e dipendenti della Fondazione ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.

7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri ed il rimborso delle spese documentate inerenti all'attività della Fondazione. Esso può altresì deliberare compensi aggiuntivi in funzione di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri. Spetta, altresì, al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione degli

emolumenti ai componenti l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega e può anche designare un amministratore delegato; esso può anche attribuire procure a soggetti diversi dai precedenti.



Art. 8 - Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, con le maggioranze stabilite nell'articolo precedente, il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da quest'ultimo deliberati.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

3. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 9 - Organo di controllo

1. La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Esso può esercitare inoltre la revisione legale

dei conti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Qualora l'organo di controllo eserciti anche la revisione legale dei conti deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e che dia atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. I componenti l'Organo di controllo possono partecipare di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo di controllo predispone una propria relazione annuale di accompagnamento al bilancio di esercizio.



Art. 10 - Revisione legale dei conti

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - Comitato Etico

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Comitato Etico a carattere consultivo, con il compito di garantire il rispetto della dignità del malato, esprimere parere non vincolante sull'applicazione di trattamenti nuovi, clinici o di altra natura e rispondere delle questioni ad esso sottoposte dall'Organo Amministrativo o dal Comitato scientifico.

2. Il Comitato Etico si compone di un numero da tre a nove membri, nominati di preferenza tra i rappresentanti dei professionisti professionali del settore, tra esperti clinici anche estranei al settore e tra rappresentanti della società civile. Le regole di funzionamento saranno stabilite al momento della nomina da parte dell'Organo Amministrativo ovvero disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 12 - Comitato Scientifico

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Comitato scientifico composto da qualificati esponenti del mondo medico e

scientifico avendo riguardo alla loro preparazione, esperienza e competenza nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione.

2. Il Comitato scientifico ha il compito di formulare proposte e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Organo Amministrativo e di esprimere pareri non vincolanti su argomenti e problemi portati alla sua attenzione dall'Organo Amministrativo stesso e/o dal Presidente della Fondazione.

2. L'Organo Amministrativo può stabilire con regolamento il funzionamento del Comitato scientifico.

Art. 13 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio viene predisposto ed approvato dall'Organo Amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della fondazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

3. La Fondazione redige altresì annualmente il Bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dall'art. 14 del

D.Lgs. 117/2017

4. Il bilancio d'esercizio e il Bilancio sociale devono es-

sere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Bilancio sociale deve essere pubblicato nel sito internet della Fondazione.



4. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo del bilancio e nella piena osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dall'Organo Amministrativo.

Art. 15 - Vincolo di destinazione e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 8 del

D. Lgs. 117/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo ope-

rino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 16 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni in materia di fondazioni e quelle tributarie dettate per gli Enti del Terzo



Settore.

f.to ROSANNA DI GESU - NOTAIO -

* * *

Certifico io sottoscritta dott.ssa ROSANNA DI GESU, Notaio

iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con re-

sidenza in questa città, essere la presente copia fotostatica

conforme all'originale dell'allegato "A" al mio rogito in data

29 ottobre 2020 n. 1353/1162 di rep. not., registrato a Bolo-

gna il 02 novembre 2020 al n. 44850, serie 1T.

Bologna, 23 (ventitre) gennaio 2026 (duemilaventisei)

